

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

2^a COMMISSIONE

(Giustizia e autorizzazioni a procedere)

MERCOLEDÌ 27 GENNAIO 1960

(23^a seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente MAGLIANO

INDICE

Disegno di legge:

« Proroga del termine per indire i concorsi per le promozioni a magistrati di Corte d'appello e di Corte di cassazione » (807) (D'iniziativa dei senatori Terracini ed altri) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE	Pag.	357, 358, 360, 364, 365
CAPALOZZA		362
GRAMEGNA		360
JODICE		361, 365
MONNI		358, 360, 362
PICCHIOTTI		365
SALARI		362
SPALLINO, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia		358, 359, 362, 363, 364, 365
TERRACINI		358, 360, 362, 365
TESSITORI		364
ZELIOLI LANZINI		360, 361

La seduta è aperta alle ore 17.

Sono presenti i senatori: Berlingieri, Capalozza, Caruso, Cemmi, Cornaggia Medici,

Gramegna, Jodice, Leone, Magliano, Massari, Monni, Picchiotti, Riccio, Salari, Sand, Terracini, Tessitori e Zoli.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Azara è sostituito dal senatore Zelioli Lanzini.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Spallino.

GRAMEGNA, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e rinvio del disegno di legge: d'iniziativa dei senatori Terracini ed altri: « Proroga del termine per indire i concorsi per le promozioni a magistrati di Corte d'appello e di Corte di cassazione » (807)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Terracini ed altri: « Proroga del termine per indire i concorsi

per le promozioni a magistrati di Corte di appello e di Corte di cassazione ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura :

Articolo unico.

Il termine per indire i concorsi per titoli per le promozioni a magistrato di Corte d'appello e a magistrato di Corte di cassazione per l'anno 1960 è prorogato fino al 31 luglio 1960.

MONNI. Rendo noto alla Commissione che il relatore di questo disegno di legge, senatore Azara, il quale oggi è assente per ragioni di salute, mi ha pregato, per mezzo di una lettera, di dare lettura della breve relazione che egli ha predisposto.

PRESIDENTE. Faccio presente alla Commissione che sarebbe forse opportuno rinviare la discussione del disegno di legge, dal momento che il Sottosegretario di Stato Spallino mi ha comunicato che è di fronte alla Camera dei deputati un disegno di legge d'iniziativa governativa, del medesimo tenore; tale disegno avrebbe la precedenza perchè è già stato sottoposto al Consiglio superiore della Magistratura che ha espresso il suo parere. Comunque, il Sottosegretario di Stato Spallino potrà dare ulteriori chiarimenti.

Per quanto riguarda la richiesta del relatore Azara, resaci nota dal senatore Monni, debbo dire che mi sembra non regolamentare che una relazione venga letta, in sede deliberante, da un componente della Commissione che non sia il relatore, a meno che non si proceda prima, da parte del Presidente, alla sostituzione del relatore col componente suddetto, il quale faccia propria la relazione.

SPALLINO, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Innanzi tutto concordo col Presidente nell'osservare che non mi pare possibile che, in sede deliberante, si possa discutere su una relazione letta da un senatore che non è il relatore. Se il

Presidente ritiene opportuno indicare come relatore il senatore Monni, non ho nulla da obiettare; in tal caso, però, è necessario operare formalmente questa sostituzione. Se poi la Commissione crede di adottare un diverso procedimento, è arbitra di farlo, ed io mi inchinerò alle sue decisioni, pur non condizionandole.

Per quanto concerne il merito, devo dire che, in effetti, il disegno di legge Terracini è stato presentato al Senato precedentemente alla data in cui il ministro Gonella ha presentato all'altro ramo del Parlamento il suo disegno di legge. Il Ministro mi ha pregato di far presente alla Commissione che ciò è dovuto al fatto che il suo disegno di legge è passato all'esame del Consiglio superiore della Magistratura; come è noto, infatti, per tutti i provvedimenti che riguardano i magistrati occorre preventivamente interpellare il Consiglio superiore.

Ciò è quanto il Ministro mi ha pregato di riferire. Mi rimetto, peraltro, alla Commissione.

TERRACINI. Desidero chiarire la situazione, dal momento che si sta ripetendo quanto già è avvenuto in passato. Lo scorso anno, infatti, mi feci tempestivamente premura di presentare, insieme con altri colleghi, un disegno di legge che prorogava il termine per indire i concorsi per le promozioni a magistrati di Corte d'appello e di Corte di cassazione, dal momento che il Ministro della giustizia non si decideva a farlo, pur dopo aver dichiarato che avrebbe in tempo debito presentato un provvedimento affinché i concorsi venissero regolati secondo i voti ripetutamente espressi dai Congressi nazionali dei magistrati. Naturalmente tale progetto non fu presentato; all'ultimo momento, invece, il Governo presentò un provvedimento che era uguale a quello da noi proposto, salvo la data del nuovo termine. Noi ci opponemmo al termine indicato dal Governo, che era quello del mese di aprile, perchè troppo breve, e facemmo presente che praticamente il provvedimento si risolveva in un tentativo, magari involontario e inconsapevole, di mantenere in piedi il vecchio metodo dei con-

corsi, eludendo le richieste dei magistrati e le comunicazioni impegnative già fatte dal Ministro anche al Parlamento.

Il termine voluto dal Governo fu approvato; come avevamo previsto, è poi scaduto, ed ora siamo di nuovo nella medesima situazione.

Abbiamo presentato il 20 novembre scorso il disegno di legge che stiamo discutendo; il Governo, non al Senato ma alla Camera, ne ha successivamente presentato uno assolutamente uguale, perchè questa volta anche il termine proposto dal Governo coincide con quello che noi proponiamo. Ora il Sottosegretario di Stato ci spiega che il Governo ritardò la presentazione del suo disegno di legge perchè volle conoscere il parere del Consiglio superiore della Magistratura, ormai insediato.

Il fatto si è, onorevoli colleghi, che il Consiglio superiore della Magistratura ha bensì espresso quel parere, che si poteva dare per scontato (ma apprezzo anche il rispetto formale per la autorità e per la competenza del Consiglio superiore della Magistratura, e quindi il desiderio del Ministro di attendere il parere sul suo disegno di legge); io non so però se immediatamente dopo che è stato espresso tale parere il provvedimento è stato presentato da parte del Governo al Parlamento, e chiedo comunque perchè non è stato presentato al Senato, dove c'era già il nostro progetto come il Governo ben sapeva. Ancora una volta, così, è stata creata questa forma, non dirò di rivalità, ma di concorrenza o di emulazione fra i due rami del Parlamento.

Questo per ciò che attiene ai problemi di procedura, non di merito.

Voglio senz'altro dire che non mi formalizzo, e non pretendo che si discuta immediatamente il mio disegno di legge: però pongo un'altra questione. Poichè il Consiglio superiore della Magistratura ha presentato al Ministro il proprio parere non soltanto sul disegno di legge per la proroga del termine, ma anche sul provvedimento relativo alla riforma del sistema delle promozioni, e ciò fin dall'inizio del mese di dicem-

bre, vorrei sapere perchè oggi, quasi fine di gennaio, il Governo non ha ancora presentato questo disegno di legge organica al Parlamento. Non avendolo presentato, sono sicuro che, se anche ora in questa sede, o fra quindici giorni alla Camera, si approverà la proposta di proroga, noi arriveremo al 31 luglio senza avere quella legge di riforma del sistema dei concorsi nell'attesa della quale da due anni siamo obbligati a proporre ed a votare disegni di legge di proroga.

Così quest'anno si ripete, non dirò il gioco, ma il contrattempo che si è verificato lo scorso anno, e temo che il Governo stia già preparando, con questo ritardo, le condizioni per cui anche nel 1961, noi con zelo, o il Governo con un certo ritardo, ritorneremo a presentare un disegno di legge di proroga. Infatti, se la legge per la riforma del sistema dei concorsi non sarà approvata entro il 31 luglio, ancora quest'anno si faranno i concorsi secondo quel vieto ed odioso sistema dei titoli, che tutti i magistrati respingono e che il Governo si è impegnato più volte ad abbandonare; e ci ritroveremo l'anno prossimo nella medesima situazione.

Ecco perchè, a parte la rivendicazione della precedenza, io penso che sarebbe bene che noi approvassimo intanto questo disegno di legge; sarebbero almeno due o tre settimane guadagnate rispetto all'eventuale approvazione del provvedimento che il Governo ha invece presentato alla Camera. In tal modo renderemmo più probabile la definitiva risoluzione della questione che da anni non si riesce a risolvere, non certo per colpa del Parlamento.

S P A L L I N O, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Ringrazio il senatore Terracini per la sua cortesia. Se ho ben capito, egli ha detto che non farà una questione di principio se si deciderà di discutere il suo disegno di legge fra alcuni giorni.

Egli faceva però osservare che il Governo si troverebbe in ritardo con la presentazione dell'altro disegno di legge per la riforma

2^a COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazione a procedere) 23^a SEDUTA (27 gennaio 1960)

del sistema dei concorsi. Ebbene, devo dire che non sono in grado, in questo momento, di dire le ragioni per le quali il Governo finora non ha presentato il disegno di legge per la riforma del sistema dei concorsi; tuttavia, se il Presidente e la Commissione vorranno brevemente rinviare l'esame di questo disegno di legge, potrò mettermi in grado di affrontarne la discussione e di dare le notizie che il senatore Terracini mi ha chiesto, per evitare ulteriori deplorazioni sul ritardo di cui egli ha parlato.

PRESIDENTE. Desidero far presente che non ho difficoltà a sostituire, in qualità di relatore, il senatore Monni al senatore Azara; non potrei però consentire, come ripeto, che il senatore Monni leggesse per conto del senatore Azara la relazione. Egli può far sua la relazione già preparata ed aggiungervi le proprie considerazioni.

TERRACINI. Mi si perdoni se intrattengo ancora la Commissione sulla questione di procedura.

Io ritengo che se il senatore Azara, incaricato della relazione, non l'avesse scritta e avesse, magari semplicemente per telefono, comunicato al senatore Monni o ad altro senatore il suo pensiero, o peggio ancora non avesse fatto sapere nulla in proposito, in questo momento non si potrebbe sostituire il relatore. Ma il senatore Azara è stato così diligente da confidare alla carta il suo pensiero, e nessuno qui certamente solleva dubbi sulla autenticità della relazione che egli ha mandato. Se, come è probabile e sperabile, introdurremo anche nel nostro Senato quei nuovi sistemi di lavoro che il progresso scientifico richiede, e che si traducono in riproduttori, *dictaphones*, nastri magnetici, non si solleverà forse alcuna obiezione all'impiego dei moderni mezzi di trasmissione del pensiero. Ma, in questo caso, ciò che interessa è che noi sappiamo che il pensiero contenuto nella relazione scritta (e questo è un sistema che risale alle origini della civiltà umana) è del senatore Azara; ed è questo che vale. Comunque, non esiste articolo di Regolamento che vieti la lettura

della relazione. Si può esaminare la questione in sé, ma se la Commissione decidesse di permettere al senatore Monni di leggere la relazione, pur senza procedere a una formale sostituzione del relatore, sarebbe sempre nei limiti del Regolamento attuale.

MONNI. Il senatore Azara ha scritto una lettera della quale, proprio per quanto è stato detto, è bene che io dia conto alla Commissione. La lettera è in data odierna, 27 gennaio 1960, e dice fra l'altro « ... Confidavo di poter oggi partecipare alla seduta della Commissione, ma la febbre persiste ed il medico mi ha proibito di lasciare il letto. Pazienza! Devo ringraziare che la *grippe* presa a Strasburgo sia entrata in piena efficienza dopo il mio arrivo, quando ci siamo visti in Senato. Poichè mi è stato riferito che difficilmente si sarebbe potuto fare un nuovo rinvio dei due disegni di legge, ho dettato ed inviato alla Segreteria, con preghiera di consegnarle al Presidente Magliano, due brevissime relazioni di cui ti accludo la seconda copia perchè tu possa avere qualche elemento nel caso che tu concordi con le mie opinioni ».

La lettera dice inoltre: « Gradirei che, non potendolo fare io, le mie pur brevissime relazioni fossero lette, perchè ne resti traccia negli atti ... ».

Io pertanto mi sono attenuto alla preghiera del collega; personalmente, non ho nulla da chiedere nè da pretendere. Prego soltanto il Presidente di voler scrivere al collega Azara dicendogli che la Commissione ha preso cognizione della sua lettera.

ZELIOLI LANZINI. Onorevoli colleghi, siamo riuniti in sede di Commissione deliberante, e data la situazione, desidero avanzare una proposta sospensiva nel senso di rinviare la discussione di questo provvedimento a quando sarà presente il suo relatore, senatore Azara.

GRAMIGNA. Onorevole Presidente, per quanto il senatore Terracini si sia rimesso, circa la questione procedurale, al parere della Commissione, avendo noi già sa-

puto che il Consiglio superiore della Magistratura si è pronunciato favorevolmente in merito al provvedimento e, data l'urgenza che questo disegno di legge venga approvato, penso che la Commissione non dovrebbe rinviarne la discussione.

ZELIOLI LANZINI. Senatore Gramegna, desidero ancora una volta ricordare che il relatore di questo disegno di legge, come avviene normalmente, deve essere presente alla discussione per intervenire e dare il suo parere sugli eventuali emendamenti ad esso proposti.

Non si può, da parte della Commissione, interpretare il pensiero del senatore Azara assente, e sono d'avviso che questa sia una più che valida ragione per rinviare la discussione del provvedimento, come altre volte si è fatto in circostanze analoghe.

JODICE. Onorevole Presidente, penso sia il caso di fare il punto e cercare di capire che cosa vieti alla Commissione di discutere il disegno di legge presentato dal senatore Terracini.

Non vi è infatti alcun articolo di Regolamento o disposizione ai quali si possa fare appello per la sospensiva, e sono convinto che la questione possa essere risolta, anche sul piano logico, in senso contrario a quello che il senatore Zelioli Lanzini sostiene.

Mi sembra evidente che in seduta di Commissione deliberante, si può procedere nella discussione di un provvedimento a seguito di una relazione scritta della quale si dà lettura.

Ora si tratta piuttosto di sapere se si vuole dare importanza e preporre a questo disegno di legge quello presentato sullo stesso argomento dal Governo alla Camera, oppure se si vuol procedere con regolarità in questa discussione.

Ci troviamo, infatti, dinanzi al fatto di avere una relazione già scritta e passata dal collega Azara, assente, al senatore Monni con preghiera di leggerla; credo che se effettivamente si avesse il proposito di procedere alacramente nei lavori, potremmo be-

nissimo risolvere la formalità della sostituzione.

Rinviare non significa assolutamente sanare gli inconvenienti creatisi con la presentazione del disegno di legge governativo dinanzi all'altro ramo del Parlamento, perchè se si rinverrà, ci troveremo in condizioni veramente imbarazzanti.

Già altre volte abbiamo avuto occasione di occuparci delle questioni relative ai modi di procedere non del tutto corretti, da parte del Ministro, nei confronti di questa Commissione, in quanto non è certo cosa ben fatta presentare alla Camera un disegno di legge governativo che abbia il medesimo oggetto di un provvedimento già assegnato per la discussione e l'approvazione ad una Commissione del Senato!

Questo è un fatto che va preso in considerazione, tanto più che il Governo era al corrente che un progetto uguale al suo era stato già presentato a questa Assemblea.

Il Governo in questo caso, per motivi di correttezza, avrebbe potuto proporre anche il suo disegno al Senato per quella discussione che ora invece verrà fatta dalla Commissione di giustizia della Camera, con quali risultati di confusione lascio immaginare.

Infatti quale delle due proposte, la governativa o la parlamentare, sarà discussa e approvata?

Senza arrivare a questo stato di cose, il Governo avrebbe dovuto, data l'identità della sua proposta con quella dell'onorevole Terracini, far conoscere quali eventuali emendamenti avrebbe desiderato apportare a quest'ultima. Questo avrebbe semplificato e reso normali le cose.

Ora, per le ragioni esposte e per il rispetto da noi dovuto a questa Commissione, sono d'avviso che oggi si debba tutti d'accordo superare le difficoltà di carattere formale e procedere oltre nella discussione del disegno di legge; il Ministro può, a mezzo del Sottosegretario di Stato Spallino, far valere le sue ragioni, anche se queste ragioni non potranno essere, io penso, in contrasto con quanto voluto dalla proposta Terracini, in quanto i due disegni di legge, lo ripeto, sono assolutamente identici in tutti i loro aspetti.

2^a COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazione a procedere) 23^a SEDUTA (27 gennaio 1960)

S P A L L I N O, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Onorevoli senatori, desidererei che la Commissione considerasse l'opportunità di rinviare questa discussione, perchè evidentemente l'unica autorità che può darmi il consenso a procedere è il signor Ministro, che io devo assolutamente interpellare, e che forse non avrà difficoltà ad aderire al disegno di legge proposto dal senatore Terracini.

Qualora però la Commissione volesse insistere e discutere ora il progetto, esigerò, con formale istanza, di conoscere il parere espresso in merito dal Consiglio superiore della Magistratura.

Infatti, a norma di legge, è obbligatorio per tali questioni il parere del Consiglio, e poichè il progetto Terracini di questo parere non è provvisto, le cose si complicheranno maggiormente e, a mio avviso, inutilmente.

T E R R A C I N I. Onorevole Sottosegretario, con la norma cui ella accenna non si impegna l'iniziativa parlamentare.

Mi perdoni l'esempio chiarificatore, ma immagina ella un qualsiasi deputato o senatore che vada personalmente al Consiglio superiore della Magistratura per la richiesta di un parere?

D'altra parte, il parere su un testo identico a quello da me presentato è stato espresso dal Consiglio superiore nei confronti del disegno di legge governativo.

S A L A R I. Mi associo pienamente alla proposta sospensiva avanzata dal senatore Zelioli Lanzini, per considerazioni semplicissime. Prima di tutto che non è possibile discutere la questione in mancanza del parere del Consiglio superiore della Magistratura. In secondo luogo che non si deve esaminare un disegno di legge del quale è assente il relatore; in sua assenza mi pare non si possa fare altro che rinviare, perchè anche il fatto che il senatore Azara abbia demandato al collega Monni la lettura della sua relazione, non autorizza la Commissione a venir meno a quelle norme di correttezza verso il relatore ufficiale.

Nel caso si fosse trattato di un semplice parere su un disegno di legge altrettanto semplice e già in via di approvazione senza la presenza di alcuna difficoltà e sul quale non ci fossero contrasti, si sarebbe anche potuta accettare questa sostituzione. Ma, dato che nel presente provvedimento vi sono parecchi punti di divergenza, mi pare che il senatore Monni non possa all'improvviso sostituirsi nel merito, oltre che nelle funzioni di strumento vocale, al collega malato.

Pertanto, credo che la soluzione più idonea e più opportuna sia quella di rinviare la discussione in attesa che il senatore Azara sia presente.

M O N N I. Onorevole Presidente, non posso sostituirmi al senatore Azara per la ragione sostanziale che il provvedimento di legge al nostro esame non è così semplice come io pensavo potesse essere, e sono sorte questioni gravi che impongono meditate soluzioni.

A tali questioni, nella relazione mandatami dal senatore Azara, non è fatto alcun cenno nè io posso esprimere su di esse un parere personale sostituendomi al collega assente.

Potrei infatti, tutt'al più, dissentire o consentire con quanto egli ha scritto in merito alla sostanza del provvedimento, ma su tutte le altre questioni che ora sorgono (priorità di una discussione rispetto ad un'altra, eccetera), non sarei assolutamente in grado di pronunciarmi.

Non so infatti se questo disegno di legge sia stato presentato prima di quello governativo e se i due testi siano identici; ciò rappresenta una questione che bisognerà indubbiamente discutere e risolvere, ma io non sono in grado di farlo.

Per concludere, io direi solo che si deve rinviare la discussione, perchè la materia merita di essere attentamente considerata e personalmente non sono in condizioni, e anche se lo fossi non lo farei, di sostituirmi all'effettivo relatore.

C A P A L O Z Z A. Onorevoli colleghi, non desidero parlare della questione sospen-

2^a COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazione a procedere) 23^a SEDUTA (27 gennaio 1960)

siva o del rinvio, desidero solo che sia chiarito un punto, sul quale richiamo l'attenzione del Sottosegretario Spallino.

L'onorevole Spallino sostiene infatti che, per tutti i disegni di legge riguardanti comunque l'ordinamento giudiziario, occorra preventivamente sentire il parere del Consiglio superiore della Magistratura.

Non mi permetto di dissentire, ma mi richiamo semplicemente al testo della legge, la quale all'articolo 10 dice soltanto questo: il Consiglio superiore della Magistratura dà pareri al Ministro sui disegni di legge che riguardano l'ordinamento giudiziario.

È evidente, dunque, che il parere deve essere dato al Ministro, e non potrà essere fornito a singoli parlamentari.

Ora, la norma sul Consiglio superiore della Magistratura alla quale ho accennato non è una legge costituzionale, ma una legge ordinaria che non può limitare quelli che sono i poteri costituzionali, cioè sanciti dallo Statuto repubblicano e attribuiti ai singoli deputati e senatori.

Va da sé che questa norma deve essere interpretata, e io ritengo che l'interpretazione esatta sia nel senso che il Ministro non possa dare il suo parere, su una proposta di legge avanzata da un senatore o deputato che riguardi l'ordinamento giudiziario, senza aver prima sentito il parere del Consiglio superiore. Ma, onorevole Spallino, ella ci ha detto che in questo caso il signor Ministro tale parere ha ottenuto su un testo sostanzialmente identico; e allora perchè il parere non è stato trasmesso a questa Commissione?

Ad ogni modo, io sto facendo una questione di carattere generale che prescinde da questo caso e da questo incidente particolare.

Quanto alla questione della precedenza tra il disegno di legge Terracini e quello governativo, mi sembra che essa possa essere agevolmente risolta se si tiene presente ciò che dispone il Regolamento della Camera. Infatti, se la memoria non mi inganna, questo Regolamento contiene una disposizione in cui è detto che allorquando venga presentato a quel Consesso un disegno o proposta uguale ad una in precedenza presentata al Senato, quella proposta o quel disegno di legge pre-

sentati alla Camera vengono accantonati in attesa che il Senato deliberi.

In tal modo la questione è risolta da un punto di vista regolamentare e non c'è alcun dubbio che su ogni altra proposta analoga deve avere la precedenza quella avanzata dal senatore Terracini.

S P A L L I N O, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Onorevoli senatori, desidererei leggere quanto detto nell'articolo 10 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sul Consiglio superiore della Magistratura:

« Spetta al Consiglio superiore di deliberare:

1) sulle assunzioni in Magistratura, assegnazioni di sedi e di funzioni, trasferimenti e promozioni e su ogni altro provvedimento sullo stato dei magistrati;

2) sulla nomina e revoca dei vice pretori onorari, dei conciliatori, dei vice conciliatori, nonchè dei componenti estranei alla Magistratura delle sezioni specializzate; per i conciliatori, i vice conciliatori e i componenti estranei è ammessa la delega ai presidenti delle Corti d'appello;

3) sulle mansioni disciplinari a carico dei magistrati, in esito ai procedimenti disciplinari iniziati su richiesta del Ministro o del procuratore generale presso la Corte suprema di cassazione;

4) sulla designazione per la nomina a magistrato di Corte di cassazione, per meriti insigni, di professori e di avvocati;

5) sulla concessione, nei limiti delle somme all'uopo stanziato in bilancio, dei compensi speciali previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 19, e dei sussidi ai magistrati che esercitano funzioni giudiziarie o alle loro famiglie.

Può fare proposte al Ministro per la grazia e giustizia sulle modificazioni delle circoscrizioni giudiziarie e su tutte le materie riguardanti l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia. Dà pareri al Ministro sui disegni di legge concernenti l'ordinamento giudiziario, l'amministrazione della giustizia e su ogni altro

2ª COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazione a procedere) 23ª SEDUTA (27 gennaio 1960)

oggetto comunque attinente alle predette materie.

Delibera su ogni altra materia ad esso attribuita dalla legge ».

Mi pare quindi, onorevoli Commissari, che la questione debba essere risolta nel senso da me indicato.

T E S S I T O R I. Onorevole Presidente, mi permetta di esporre brevissimamente il mio pensiero.

Quando un disegno di legge interessa materie su cui il Consiglio superiore della Magistratura deve dare il suo parere come nel caso del provvedimento Terracini (e come per il mio disegno di legge n. 603 che è iscritto all'ordine del giorno in sede referente) praticamente che cosa deve avvenire?

Il Ministro, avuta comunicazione del disegno di legge di iniziativa parlamentare, lo passa al Consiglio superiore per richiederne il parere. Ottenuto questo crisma, il Ministro viene a discutere il provvedimento in sede di Commissione o in Assemblea.

Pertanto l'eccezione di carattere pregiudiziale che è stata posta dal Sottosegretario di Stato Spallino in maniera così drastica, mi pare possa essere superata.

Non entro nel merito del presente provvedimento, per il quale tuttavia c'è già il parere del Consiglio superiore, su un testo identico, ma poichè l'eccezione era stata prospettata in modo da lasciare adito a interpretazioni errate, ho voluto fare qualche precisazione e sottolineare che la procedura più esatta in simili casi (e mi pare che anche l'onorevole Spallino sia d'accordo con me), è quella che ho indicata.

P R E S I D E N T E. Evidentemente richiedere il parere del Consiglio superiore della Magistratura non era competenza né mia né della Commissione.

Nel merito, i due disegni di legge — quello governativo e quello del senatore Terracini — sono identici, poichè si tratta di prorogare un termine, e ambedue lo prorogano al 31 luglio prossimo. Da ciò consegue che, se il Consiglio superiore della Magistratura

ha dato parere favorevole alla proroga prevista nel disegno di legge governativo, implicitamente si è dimostrato favorevole anche a questo disegno di legge. Se non che il Sottosegretario, aderendo a una situazione che si è creata oggi in Commissione, ha pregato di dargli il tempo di consultarsi col Ministro e di chiedere il suo avviso. Può darsi che il Ministro, forte del parere avuto dal Consiglio superiore della Magistratura, aderisca alla proposta di legge Terracini; quindi un breve rinvio risolverebbe ogni difficoltà.

S P A L L I N O, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Come ho detto, io mi rimetto alla Commissione; tuttavia, in qualità di rappresentante del Governo, non posso condividere l'opinione espressa dal senatore Tessitori. È pacifico che aderisco, in parte, a ciò che ha detto il senatore Capalozza, ed è pacifico che, per la disposizione dell'articolo 10 della legge sul Consiglio superiore della Magistratura, il Ministro tutte le volte che si discute un disegno di legge concernente l'ordinamento giudiziario e la amministrazione della giustizia debba avere il parere del Consiglio superiore della Magistratura; questo non soltanto per i suoi disegni di legge ma, a parere del Sottosegretario, anche per tutti gli altri provvedimenti che i parlamentari, in virtù delle attribuzioni che il testo costituzionale dà loro, presentano al Parlamento.

Ho già dato atto in principio del fatto che, temporalmente, il disegno di legge Terracini è stato presentato prima di quello governativo. Però è indubbio che, affinché si potesse discutere oggi il disegno di legge Terracini, il Ministro avrebbe dovuto conoscere anche su di esso (ai fini della questione generale non importa che in questo caso i due disegni di legge concordino) il parere del Consiglio superiore della Magistratura. In tal modo io che rappresento, sia pure modestissimamente, il Ministro davanti a questa Commissione, potrei ora riferire il pensiero del Ministro stesso. Il Consiglio superiore della Magistratura dà infatti il suo parere al Ministro, ma egli deve esporre an-

2^a COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazione a procedere) 23^a SEDUTA (27 gennaio 1960)

che le proprie vedute, che possono essere conformi o difformi dal parere espresso dal Consiglio superiore. Per il disegno di legge Terracini manca questo parere, ed io credo di richiedere legittimamente di poterne prendere conoscenza. Se poi il Ministro mi dirà che non lo ha ricevuto, dovrò comunque riferirlo alla Commissione.

Mi pare di aver dato prova di non voler complicare la questione.

TERRACINI. È evidente che, se non possiamo amichevolmente accordarci su tale questione, io porrò il problema al Presidente del Senato, onorevole Merzagora.

SPALLINO, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Io ho parlato chiaramente e mi sembra che per un rinvio di pochi giorni non debba sorgere una grave questione. Se invece ognuno vuole irrigidirsi su quelli che ritiene i propri diritti, vedremo ciò che avverrà.

Ho detto questo per estrema chiarezza e per estrema onestà, e non aggiungerò più altro.

PICCHIOTTI. Se la tesi del rinvio fosse accolta, chiederei che fin da ora si stabilisse un termine perentorio entro il quale si dovrà discutere il disegno di legge, per non dar luogo ad altri diversivi e ad un'altra proroga.

JODICE. Io ritengo che la questione sia più rilevante di quello che è l'oggetto apparente della discussione stessa. Si tratta ora di risolvere un problema che ha una portata quanto mai pesante: se si deve, cioè, dare all'articolo 10 della legge sul Consiglio superiore della Magistratura, una interpretazione tale per cui l'attività del Parlamento può essere nientemeno che paralizzata per il fatto che su ogni disegno di legge che riguarda quella specifica materia è necessario ascoltare il parere del Consiglio superiore della Magistratura. E nell'ipotesi che, di fronte a una richiesta del Ministro, il Consiglio su-

periore della Magistratura non dia un parere, o non lo dia in un termine congruo, si deve per questo fermare l'attività del Parlamento?

L'articolo 10 parla chiaro; non dice che il Ministro di grazia e giustizia « deve » richiedere questo parere, ma dice che il Consiglio superiore della Magistratura può fare delle proposte al Ministro e dargli il suo parere. Ciò significa che il Ministro è obbligato ad attendere il parere? Assolutamente no.

Abbiamo una disposizione della legge comunale e provinciale analoga a quella che si vorrebbe far ora risultare. Il sindaco di un Comune è tenuto a dare il parere al prefetto per il cambio di gestione del servizio di tesoreria; ora, il sindaco del Comune che non vuole far passare, ad esempio, la gestione della tesoreria dal Banco di Napoli alla Banca nazionale del lavoro, non dà il parere. Il prefetto non può allora emettere il provvedimento; deve nominare un sostituto, dopo di che può agire. Se noi diamo questa interpretazione all'articolo 10, ammettiamo che il Consiglio superiore della Magistratura può paralizzare l'attività del Parlamento, poichè se, richiesto dal Ministro, non dà un certo parere, il disegno di legge relativo non può essere discusso. Mi pare che questa sia una interpretazione completamente errata dell'articolo 10.

PRESDENTE. Concludendo, rimane il fatto che il senatore Monni non ha accettato di sostituire il senatore Azara in qualità di relatore. Di fronte ai gravi problemi che sono stati sollevati, dobbiamo quindi necessariamente rinviare il seguito della discussione di questo disegno di legge alla prossima seduta.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

La seduta termina alle ore 18,10.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari